

PROT. N. 133/15 (INT)

TRIBUNALE DI IMPERIA

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA GESTIONE DELLE UDIENZE PENALI, COLLEGIALI E MONOCRATICHE.

1. Giudizi dibattimentali monocratici relativi ad opposizione a decreto penale di condanna e giudizi immediati

a) I giudizi provenienti da opposizione a decreto penale di condanna e i giudizi immediati non prevedono l'udienza cosiddetta filtro e vengono fissati in apposite udienze secondo un calendario che verrà preventivamente comunicato all'ufficio GIP-GUP.

b) In ogni udienza vengono fissati non meno di 14 processi di opposizione a decreto penale in due diverse fasce orarie (sette alle 9 e sette alle 11,30)

c) Tutte le parti cureranno la citazione dei rispettivi testi per la prima udienza, salvo diversa specifica disposizione del giudice.

2. Giudizi dibattimentali a citazione diretta

a) I giudizi dibattimentali ordinario di rito monocratico a citazione diretta (con eccezione dei giudizi a carico dell'imputato sottoposto a misura cautelare coercitiva della custodia in carcere o degli arresti domiciliari per quella causa) prevedono l'udienza cosiddetta filtro e sono fissati in prima comparizione in due fasce orarie: **la prima alle 9:00, la seconda alle 11,30**

b) Per le successive udienze il giudice indicherà orari differenziati per almeno due fasce orarie: 9:00 e 11,30

c) L'orario indicato nell'ordinanza di rinvio indica l'ora prima della quale il processo non sarà chiamato

d) L'udienza di prima comparizione (con eccezione dei giudizi o di imputato sottoposto a misura cautelare coercitiva della custodia in carcere degli arresti domiciliari per quella causa), è dedicata alla sola verifica della regolare costituzione delle parti, alla discussione delle questioni preliminari, alle formalità di apertura del dibattimento, alla ammissione delle prove, alla definizione dei giudizi per ragioni processuali, di prescrizione o per applicazione della pena su richiesta dell'articolo 444 c.p.p., nonché alla definizione dei giudizi di rito abbreviato condizionata all'assunzione di prove. In tale udienza, di regola, non si assumono prove né si dà corso all'esame di imputati, periti o consulenti tecnici. Per tale ragione le parti non citano i testimoni e i propri consulenti tecnici .

e) In apertura di udienza, i difensori segnalano al giudice, immediatamente, situazioni che potrebbero determinare rinvii, producendo certificati medici e/o rappresentando altri impedimenti anche personali. Il giudice decide al riguardo, contemperando le esigenze di tutti gli interessati al processo.

f) Il pubblico ministero inserisce in calce ai decreti di citazione a giudizio il seguente avviso: *"la persona offesa è citata a comparire al solo scopo di consentirle, ove lo ritenga opportuno e previa nomina di un difensore, di costituirsi parte civile al fine di chiedere alle restituzioni ed il risarcimento del danno. Ha, pertanto, il diritto, ma non l'obbligo, di intervenire alla sopra indicata udienza . Potrà tuttavia nuovamente essere citata come testimone per altra successiva udienza, alla quale, invece, avrà l'obbligo di comparire. In questo ultimo caso, la mancata comparizione, quale testimone,*

senza giustificato motivo a tale seconda udienza potrà essere sanzionata con ammenda; potrà inoltre essere disposto l'accompagnamento coattivo a mezzo della polizia giudiziaria".

3. Giudizi provenienti da udienza preliminare

a) I processi da udienza preliminare verranno fissati in apposite udienze, anche al fine di consentire la partecipazione in udienza dei PM togati.

I Pubblici Ministeri togati garantiscono la loro presenza alle udienze fissate con fascicoli provenienti da udienza preliminare, salvo per processi "standard" da concordare con la Procura.

I Giudici si impegnano a fissare i processi provenienti da udienza preliminare secondo un separato programma di gestione delle udienze concordato con la Procura.

Nelle stesse udienze confluiranno i processi per i quali il P.M. togato abbia chiesto la sua presenza in udienza segnalando la non delegabilità ai VPO.

b) I processi da udienza preliminare non prevedono l'udienza cosiddetta filtro ma una udienza in cui, dopo avere discusso le questioni preliminari ed aperto il dibattimento, si procederà a "calendarizzare" le udienze successive, con la sola eccezione dei giudizi a carico di imputato sottoposto a misura cautelare per i quali verranno citati tutti testi indicati dalle parti, salvo diverse disposizioni del giudice.

4. Giudizi collegiali

Per i giudizi collegiali la prima udienza è da considerare di programmazione.

La stessa, pertanto, è dedicata alla sola verifica della regolare costituzione delle parti, alla discussione delle questioni preliminari, alle formalità di apertura del dibattimento, alla ammissione delle prove e alla eventuale calendarizzazione delle successive udienze dibattimentali.

Nell'udienza di programmazione, di regola, non si assumono prove, né si dà corso all'esame di imputati, periti o consulenti tecnici. Per tale ragione le parti non citano i testimoni propri consulenti tecnici, con eccezione dei giudizi a carico dell'imputato sottoposto a misura cautelare per quella causa per i quali verranno citati tutti testi indicati dalle parti, salvo diversa disposizione del presidente del collegio.

5. Disposizioni comuni

a) L'udienza penale dibattimentale inizia puntualmente alle 9:00 e termina non oltre le 15,00 se di rito monocratico e non oltre le 17,00 se di rito collegiale, salvo quanto indicato nel successivo punto b). I giudici, i P.M. e i difensori si impegnano a rispettare tale orario.

b) L'udienza penale dibattimentale è organizzata dal giudice in modo che la fase pubblica si protragga non oltre le ore 15,00 se di rito monocratico e alle 17 se di rito collegiale, fatte salve le esigenze dei processi con imputati detenuti o per reati prossimi alla prescrizione con trattazione prioritaria, o si presenti la necessità di completare l'assunzione di una prova testimoniale in corso o di esaurire la discussione.

E' prevista tra le 13 e le 14,30 una eventuale pausa non superiore a 30 minuti nell'udienza monocratica e non superiore a un'ora nell'udienza collegiale.

c) Il ruolo è affisso a cura della cancelleria l'ingresso dell'aula di udienza.

Nel ruolo della pubblica udienza sono indicati il rito (monocratico, collegiale) , la data dell'udienza, il collegio col nome del magistrato, l'aula in cui si terrà l'udienza e, per ogni processo, il numero del registro generale del tribunale, il numero del registro generale notizie di reato, il nome del primo degli imputati in ordine alfabetico, il nome del difensore, l'ora prima della quale il processo non sarà chiamato, nonché, ove possibile, ogni altra utile indicazione. Il ruolo contiene, altresì, l'indicazione del reato per cui si procede, i nomi di persone offese o testimoni, salvo problemi di privacy.

e) Nel formare il ruolo, il giudice tiene conto delle fasce d'orario di cui sopra, nonché della prevedibile durata complessiva dell'udienza.

f) Nell'ambito delle singole fasce orarie, giudice dà la precedenza ai processi con imputati detenuti (anche se per reato diverso da quello per cui si procede), a quelli affetti da nullità, irregolarità delle notifiche o altre evenienze processuali (legittimo impedimento a comparire dell'imputato o del difensore, prescrizione del reato, eccetera) che determinino l'immediata definizione o il differimento del giudizio.

g) Nell'ambito di ciascuna fascia oraria il giudice, se viene messo a conoscenza, darà, ove possibile, la precedenza i giudizi per i quali siano presenti parti private, testimoni detenuti, portatori di handicap , in stato di gravidanza o di allattamento, ultrasettantenni o provenienti da regioni diverse dalla Liguria

h) I difensori che abbiano concomitanti impegni professionali li rappresentano il giudice al più tardi prima dell'inizio della trattazione della fascia di pertinenza e costui ne tiene conto temperando le esigenze di tutti gli altri soggetti interessati, anticipando o posticipando la chiamata del processo, nei limiti temporali della durata dell'udienza.

i) Nel rinviare giudizi per istruttoria o discussione, il giudice riserva, nell'ambito della rispettiva fascia oraria, le prime ore giudizi di più spedita trattazione e quelle successive a i dibattimenti di durata prevedibilmente più lunga.

l) Il giudice evita le motivazioni contestuali di complessa o non breve stesura, salvo che la sentenza riguardi l'ultimo processo e non si superino i limiti di orario sopra indicati.

La motivazione contestuale viene redatto solo ed esclusivamente quando ciò non comporti un ritardo nella chiamata dei processi successivi.

A richiesta delle parti , il tribunale rilascia copia informale non sottoscritta nella motivazione della sentenza.

m) Il P.M. deve essere sempre presente in aula . Qualora abbia la necessità di assentarsi nel corso dell'udienza si farà sostituire da altro rappresentante del suo ufficio.

n) Ove il rinvio di un processo sia, per qualsivoglia ragione, certo con largo anticipo rispetto alla data di udienza, la parte che dà causa al rinvio, informa, senza ritardo la cancelleria del giudice e quest'ultima informa appena possibile le altre parti, senza formalità, anche per via telefonica o telematica. In tal caso, PM e difensori provvederanno autonomamente ad informare, per le vie

brevi, i testimoni e i consulenti indicati nelle rispettive liste, che non dovranno comparire all'udienza. (Al riguardo, verrà verificata la possibilità di rendere noti i riferimenti mediante avviso in apposita area del sito e del tribunale di Imperia))

o) Al fine di evitare rinvii e ove ne siano a conoscenza, e difensori segnalano alla cancelleria o al giudice al più presto, l'eventuale stato di custodia cautelare sopravvenuta dell'imputato, onde consentire l'emissione tempestiva dell'ordine di traduzione.

p) Il giudice deferisce al Consiglio dell'Ordine il difensore d'ufficio nominato ex articolo 97 comma uno c.p.p. che, senza nominare un sostituto, e senza fornire valide giustificazioni, non si presenti in udienza, nonché il sostituto nominato ai sensi dell'articolo 97 comma quarto c.p.p., il quale non si presenti all'udienza.

q) Nell'intento di un uso sempre maggiore degli strumenti informatici ed anche al fine di agevolare il lavoro del personale di cancelleria e dell'organo giudicante, le parti curano di depositare in atti anche su supporto informatico o nelle cartelle condivise o per email i capi d'imputazione, la relazione di consulenza tecnica di parte ed eventuali memorie difensive.

Anche a tal fine si dispone che vengano inseriti nel sito Web di indirizzi e-mail dei magistrati.

r) Il pubblico ministero, i difensori e gli assistenti di udienza hanno l'obbligo di indossare la toga.

Ai giudizi si assiste in silenzio senza manifestazioni di assenso o dissenso. È vietato l'uso dei telefonini cellulari che devono essere tenuti spenti o con disattivazione dell'avviso sonoro di chiamata. Nelle adiacenze dell'aula di udienza, i presenti parlano a bassa voce ed evitano rumori molesti. Il giudice precedente e, in sua assenza, il pubblico ministero d'udienza, provvederà, in proposito, ad esercitare i poteri che gli spettano in tema di polizia delle udienze.

s) Le disposizioni del presente protocollo si applicano a far data dal giorno successivo alla sua sottoscrizione.

t) il presente regolamento verrà affisso alla porta dell'aula di udienza; esso verrà inserito, altresì, in apposita area del sito Web del tribunale

Copia del presente regolamento verrà trasmessa per opportuna conoscenza al Presidente della Corte di appello di Genova, al Procuratore Generale presso la stessa corte, al Presidente del Tribunale, al Procuratore della Repubblica, al Presidente dell'ordine forense, a tutti i magistrati, ordinari ed onorari, in servizio presso il Tribunale di Imperia e la Procura della Repubblica e ai responsabili delle cancellerie penali.